

DECRETO LEGGE N. 124/2019

Come ogni anno la presentazione del disegno di legge di stabilità viene preceduta dall'emanazione di un decreto legge che, in parte, anticipa l'entrata in vigore di parte della manovra economica del Governo. In relazione alla politica economica per il 2020 è stato quindi adottato il decreto legge 124/2019, **in vigore dallo scorso 27 ottobre 2019**.

Il provvedimento interviene su molti aspetti, tra i quali non pochi di natura tributaria e, pur essendo immediatamente "efficace", per molte delle norme introdotte è stata prevista un'entrata in vigore differita nel tempo o subordinata all'adozione di appositi decreti attuativi.

Nel prosieguo si darà conto, in via di estrema sintesi, delle nuove e più rilevanti disposizioni, senza entrare nel dettaglio delle medesime; ciò in quanto l'andamento dei lavori parlamentari lascia intravedere che non poche saranno le modifiche che verranno introdotte con la legge di conversione.

Accollo di imposte e compensazioni (art. 1)

L'art. 8, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente consente l'accollo del debito d'imposta altrui (senza liberazione del debitore originario). Al fine di contrastare i molti comportamenti abusivi che sono stati riscontrati, viene ora previsto che l'accollante non possa far fronte al debito accollatosi mediante compensazione con propri crediti di imposta.

L'inosservanza di tale divieto potrà essere accertata nel (maggior) termine della fine dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento, con l'irrogazione delle inerenti sanzioni.

Ulteriori limiti alle compensazioni (art. 3)

Il legislatore, nell'intento di limitare il ricorso abusivo alle compensazioni tra crediti e debiti di imposta, ha esteso anche alle imposte sui redditi e all'Irap la norma che "inibisce" l'utilizzo in compensazione dei crediti annuali prima che sia stata presentata la relativa dichiarazione.

Pertanto, i **crediti di imposta maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2019** potranno essere utilizzati in compensazione ex art. 17, comma 1, del d. lgs. 241/1997 solo dopo che saranno decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) dalla quale gli stessi emergono.

Rimangono liberamente utilizzabili, invece, i crediti di cui sopra per importi non superiori a € 5.000,00.

Viene poi ampliata la platea di coloro che sono tenuti a utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in presenza di compensazioni.

Più precisamente:

- per i titolari di partita Iva l'obbligo è stato esteso anche a tutti i crediti maturati "in qualità di sostituto di imposta", così che ora sono da intendersi ricompresi anche il "bonus Renzi" e i rimborsi erogati dai sostituti di imposta in conseguenza della presentazione dei modelli 730;

- per i privati (ovvero, coloro che non sono titolati di partita Iva) l'obbligo viene esteso a tutti i casi in cui i propri modelli F24 espongano dei crediti in compensazione e a prescindere dal saldo finale della delega di pagamento (la quale, pertanto, può presentare anche un importo a debito).

Da ultimo, a partire dal mese di **marzo 2020**, viene prevista una specifica sanzione di € 1.000 (senza possibilità di applicazione dell'istituto del cumulo giuridico) per ciascuna delega di pagamento che, all'esito dei controlli effettuati sugli importi a credito ivi indicati, venga "scartata".

Contratti di appalto e subappalto: ritenute e compensazioni (art. 4)

La norma che, se confermata, determinerà un notevole aggravio a carico dei destinatari, si rivolge a tutti i soggetti residenti esercenti attività di impresa, arti o professioni i quali hanno stipulato contratti di appalto (regolati dagli artt. 1655 e segg. del codice civile) nella veste di committenti.

In base alle norme introdotte con l'art. 4 del decreto in commento, **a partire dal prossimo 01 gennaio 2020, detti soggetti saranno tenuti al versamento delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice e relative all'opera o al servizio oggetto del contratto di appalto.**

In altri termini, a fronte di un contratto di appalto, per le ritenute sui lavoratori dipendenti (e assimilati) utilizzati dall'impresa appaltatrice (o subappaltatrice) si avrà che:

- la società appaltatrice (o subappaltatrice) opererà le ritenute di legge sui compensi per lavoro dipendente e assimilato, così come previsto dagli artt. 23 e 24 del dpr 600/1973. Ma, una volta operate, non provvederà anche al conseguente versamento;
- infatti, il versamento delle ritenute di cui sopra dovrà essere eseguito dal soggetto committente, senza che questi possa utilizzare in compensazione propri crediti;
- a tal fine l'appaltatrice: *i)* bonificherà al committente -su un conto appositamente dedicato- almeno cinque giorni lavorativi prima del termine per il versamento le somme corrispondenti alle ritenute operate; *ii)* invierà via pec la relativa documentazione;
- a talune condizioni viene poi previsto che l'appaltatrice possa procedere in proprio al versamento delle ritenute operate, evitando così di coinvolgere il committente.

La norma detta poi una complessa disciplina di dettaglio che verrà però sicuramente modificata in sede di conversione, sia nel senso di una semplificazione del processo (invero, al momento, assai articolato) che di individuare aree di esclusione (sia soggettive che quantitative).

In ogni caso appare possibile che la strada intrapresa non venga abbandonata e, pertanto, a decorrere dal 2020 potrebbe esserci un "coinvolgimento" dei committenti nel versamento delle ritenute di acconto operate dagli appaltatori.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 – c.zamparelli@confapiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

